



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.12.2009
COM(2009)653 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in merito alla proposta di modifica dell'allegato A dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope prevede disposizioni intese a rafforzare la cooperazione volta a impedire lo sviamento di precursori di droghe per la produzione illecita di stupefacenti. L'Unione europea sostituisce la Comunità europea e succede a quest'ultima nell'accordo.

Le disposizioni previste nell'accordo si basano sulla legislazione in materia di precursori di droghe in vigore nell'Unione europea e nella Repubblica popolare cinese.

L'allegato A dell'accordo elenca i precursori di droghe, sostanze sensibili alle quali si applicano le più severe misure di controllo. L'allegato A dell'accordo contiene attualmente la dicitura "oli ricchi di saffrolo". Mentre tali sostanze sono largamente contemplate nella normativa in materia di precursori di droghe dell'Unione europea, esse non rientrano nel campo di applicazione della legislazione della Repubblica popolare cinese. Attualmente la legislazione cinese contempla l'"olio di sassofrasso".

Al fine di consentire al governo della Repubblica popolare cinese di adempiere ai propri obblighi conformemente all'accordo, la dicitura "oli ricchi di saffrolo" deve essere sostituita con "olio di sassofrasso".

1.2. Contesto generale

L'Unione europea continua a essere annoverata come una delle maggiori fonti mondiali di droghe sintetiche, ad esempio anfetamine e MDMA (comunemente chiamata "ecstasy"). I precursori di droghe sintetiche necessari alla produzione di tali sostanze non sono facilmente disponibili nel territorio dell'Unione europea e devono essere reperiti altrove. La Cina è il principale fornitore di questi precursori di droghe sintetiche.

La misura proposta consentirà alla Repubblica popolare cinese di adempiere ai propri obblighi conformemente all'accordo.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988.

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe.

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è coerente con il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga e con la strategia globale in materia di droga dell'UE.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

2.3. Valutazione dell'impatto

L'obiettivo principale della misura proposta è consentire al governo della Repubblica popolare cinese di adempiere agli obblighi dell'accordo. La soppressione di "oli ricchi di saffrolo" e l'inserimento di "olio di sassofrasso" ridurrà l'onere amministrativo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

La misura proposta, ossia la sostituzione di "oli ricchi di saffrolo" con "olio di sassofrasso", consentirà all'Unione europea di adottare una posizione in merito alla proposta di modifica dell'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

3.2. Base giuridica

Articolo 207 e articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

3.3. Principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà. Introduce modifiche nell'accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di sussidiarietà.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Introduce modifiche nell'accordo internazionale che, in quanto tale, rispetta il principio di proporzionalità.

3.5. Scelta degli strumenti

Strumento proposto: decisione.

Gli accordi internazionali e le relative modifiche sono di norma introdotti nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea mediante decisioni.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve assumere in merito alla proposta di modifica dell'allegato A dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, che stabilisce misure volte a rafforzare il controllo degli scambi fra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese in materia di precursori di droghe, è stato approvato a nome dell'Unione europea con la decisione del Consiglio 2009/166/CE del 27 novembre 2008¹ ed è entrato in vigore l'11 luglio 2009².
- (2) Le disposizioni previste nell'accordo si basano, per l'Unione europea, sulle norme di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi³, e sulla pertinente legislazione nella Repubblica popolare cinese.
- (3) L'allegato A dell'accordo contiene la dicitura "oli ricchi di saffrolo". Tali sostanze non sono contenute nella legislazione cinese in materia che prende in considerazione unicamente l'"olio di sassofrasso". L'allegato A dell'accordo deve pertanto essere modificato.
- (4) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, il Gruppo misto di verifica istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo può decidere di comune accordo di modificare l'allegato A. Occorre pertanto definire la posizione dell'Unione europea in merito alla proposta di modifica,

¹ GU L 56 del 28.2.2009, pagg. 6-14.

² GU L 177 del 8.7.2009, pag. 7.

³ GU L 22 del 26.1.2005, pagg. 1-10.

DECIDE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea in seno al Gruppo misto di verifica si basa sulla proposta di decisione allegata.

Articolo 2

La decisione del Comitato misto di verifica è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

DECISIONE n. 1/2009 DEL GRUPPO MISTO DI VERIFICA UE-CINA SUI PRECURSORI DI DROGHE

del [...]

**che modifica l'allegato A dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della
Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente
utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope**

IL GRUPPO MISTO DI VERIFICA,

Visto l'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato A dell'accordo è modificato come segue: la dicitura "oli ricchi di saffrolo" è sostituita con "olio di sassofrasso".

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

Per il Gruppo misto di verifica